

Allegato A
Specifiche tecniche per la compilazione

In riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi ad Adria (RO) nella notte del 3 **agosto 2020**, per le quali è stato dichiarato lo “stato di crisi” con **DPGR n. 83 del 4 agosto 2020**, è necessario procedere alla quantificazione delle spese di prima emergenza e alla stima dei danni alle categorie di seguito elencate:

- Patrimonio privato;
- Attività economiche e produttive;
- Enti gestori di servizi pubblici.

Le sopraccitate ricognizioni delle spese e dei danni dovranno effettuarsi mediante l'apposita documentazione allegata:

- Mod. **SCHEDA B** Danni al patrimonio privato;
- Mod. **SCHEDA C** Danni Attività Economiche Produttive

RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO

La schede B e C vanno compilate e sottoscritte dal cittadino che abbia subito danni ai beni di proprietà che abbiano un nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui al DPGR sopra richiamato.

Dovranno essere consegnate

- a mano presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di Adria (RO)**, sito in C.so Vittorio Emanuele II°, piano 3°
- oppure, trasmesse tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

Successivamente l'Amministrazione comunale avrà cura di comunicare, alla Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, i danni occorsi acquisiti con le schede B e C.

SCHEDA B: Danni al patrimonio privato.

La ricognizione in parola comprende il fabbisogno per gli interventi strutturali di ripristino dei beni immobili privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture).

Per i beni immobili danneggiati, l'entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della loro funzionalità. Al riguardo si precisa che sono risarcibili e quindi censibili, i soli danni subiti dalla struttura principale e vanno pertanto esclusi i danni agli elementi decorativi, superfetazioni quali tende o pompeiane, arredo a verde e recinzioni ed agli elementi tecnologici.

In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni sopraccitati, avviene con autocertificazione della stima del danno.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale e inviate da questi al Comune di Adria (RO) in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

Detto fascicolo non va inviato alla Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale in quanto di competenza del solo Comune nel cui territorio si è verificata l'eccezionale avversità atmosferica causa del danno.

Per quanto riguarda i danni ai beni mobili registrati, si evidenzia che l'entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della funzionalità del bene, indicando, inoltre, la misura del risarcimento riconosciuto dall'assicurazione. Per esempio, relativamente ai danni subiti dagli autoveicoli a causa di una forte grandinata, sono rendicontabili esclusivamente i danni subiti dalla rottura del parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali oltre alla fanaleria che, per legge, renderebbero il veicolo non idoneo alla circolazione. Non sono quindi dichiarabili i meri danni estetici.

Nella stima dovranno essere utilizzati come parametri di riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

SCHEDA C: DANNI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

La scheda C va compilata e sottoscritta dal titolare di impresa e/o attività commerciale che abbiano un nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui al DPGR sopra richiamato.

La ricognizione in parola comprende il

- a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, impianti, macchinari e attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;
- b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui alla lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno.

Per i beni immobili danneggiati, l'entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della loro funzionalità. Al riguardo si precisa che sono risarcibili e quindi censibili, i soli danni subiti dalla struttura principale e vanno pertanto esclusi i danni agli elementi decorativi, superfetazioni quali tende o pompeiane, arredo a verde e recinzioni ed agli elementi tecnologici.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produktive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analogha segnalazione per la parte comune condominiale. Detto fascicolo va inviato al Comune di Adria (RO).

Nella stima dovranno essere utilizzati come parametri di riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

ALLEGATO B: SCHEDA B: Danni al patrimonio privato.

ALLEGATO C: SCHEDA C: Danni alle attività economiche e produttive